



CITTÀ di NOALE
Città Metropolitana di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

**RICOGNIZIONE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO
TRIBUTARIO E TARIFFARIO DELL'ENTE**

Stralcio disciplina Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzate anche in strutture attrezzate

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati e dei posteggi isolati approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 24/06/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato "canone mercatale" in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge n. 160/2019
2. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune nel Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 23 del 24/06/2021, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e della Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001 e s.m.i..
3. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di cui all'art. 1 comma 842 della citata Legge, con le precisazioni sottoelencate nei criteri di commisurazione del canone, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Restano escluse dalla disciplina del canone mercatale le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche diverse da quelle esercitate nei mercati previsti nel citato Piano del commercio su aree pubbliche.

1. Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone di concessione è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Noale destinate a mercati come definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001, dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 24/06/2021 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
3. Le attività di gestione, accertamento e riscossione del canone, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a Concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 o ad altro soggetto idoneo ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del medesimo Decreto.

2. Determinazione della tariffa del canone mercatale

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - c. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
 - d. tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria relativa ad ogni singola tipologia di occupazione, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. Criteri di commisurazione del canone mercatale rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento di un canone che ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base alla effettiva durata:
 - a. se il mercato ha durata giornaliera fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa oraria è pari ad un nono (1/9) della misura giornaliera e l'importo dovuto giornalmente è calcolato moltiplicando tale misura oraria per il numero di ore standard autorizzate convenzionalmente;
 - b. se l'occupazione mercatale si protrae nella giornata per una durata superiore alle 9 ore, si applica la tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva durata espressa in ore.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.

4. Modalità di applicazione del canone mercatale

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Si applica la tariffa giornaliera frazionata per ore, stabilita dalla Giunta Comunale e con i criteri di commisurazione sopra indicati.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare. Trattandosi di occupazione temporanea, il canone ricomprende anche la tariffa forfettaria per il servizio di asporto rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni contenute nell'art. 31 e 32 del regolamento comunale per l'applicazione del

Canone Unico Patrimoniale.

5. Versamento del canone mercatale

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, riscossione coattiva e rimborso sono applicabili le disposizioni previste agli artt. 31, 32 e 34 del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
7. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al punto 1.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGO PA) o in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2bis del D.L. n. 193 del 2016.
9. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente punto 8;
10. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.
11. Il pagamento del Canone suddetto deve avvenire utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA".
12. È ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento preventivo del Canone dovuto, nel limite di una sola volta e per tutti i mercati comunali. In tal caso, la regolarizzazione del pagamento deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.
13. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
14. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

6. Esonero dal pagamento del Canone mercatale e del Canone unico patrimoniale per l'anno 2021 a seguito della conversione in legge del Decreto sostegni

La legge di conversione del Decreto sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha modificato l'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, disponendo l'esonero, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico (es. plateatici, dehors) e per i titolari di concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (es. mercati, fiere, chioschi). Pertanto, i titolari delle citate concessioni che non hanno pagato i canoni entro le scadenze comunicate dall'Amministrazione comunale, non dovranno più pagarli.

7. Concessioni prorogate al 01/04/2022

In sede di conversione del D.L. n. 73/2021 in Legge n. 106/2021, è stato aggiunto l'art. 56-bis secondo cui i Comuni «possono» concludere il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in conformità al Decreto del MISE 25 novembre 2020 (che prevede il rinnovo d'ufficio da parte dei Comuni di dodici anni dei titoli in essere) entro il termine finale di cui all'art.103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

Secondo questa disposizione, tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi in scadenza nel periodo dell'emergenza da Covid-19 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, a oggi fissata al 31 dicembre 2021 dall'art. 1 del D.L. n. 105/2021. Quindi la nuova data di scadenza per il rinnovo delle concessioni, se non già rinnovate, è il 1° aprile 2022.

Tariffe occupazione canone unico - Mercato del giovedì					
Descrizione	Tariffa mercato fisso	Tariffa mercato spuntisti	Coefficiente alimentare mercato fisso	Coefficiente non alimentare mercato fisso	Coefficiente mercato precario
Categoria 1	0,467 Euro	0,700 Euro	1,428	0,976	0,709